

### **COMUNE DI ALTOPASCIO**

(Provincia di Lucca)

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL P.C.C.A. DEL COMUNE DI ALTOPASCIO

NUCLEO DI PROGETTAZIONE

Tecnico Competente in acustica: Arch. Raffaele Calistri

Ing. Oreste Benigni

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N°7/05 E 49/05

#### **INDICE GENERALE**

#### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1: campo di applicazione.

Art. 2: classificazione acustica e limiti di rumore.

Art. 3: piani aziendali di risanamento acustico.

Art. 4: valutazione di impatto acustico.

Art. 5: valutazione clima acustico.

#### TITOLO II: ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.

Art. 6: definizioni.

#### **CAPO 1: NORME TECNICHE.**

Sezione 1: cantieri edili, stradali ed assimilabili.

**Art. 7:** autorizzazione in deroga: generalità.

**Art. 8:** impianti ed attrezzature.

Art. 9: orari.

Art. 10: limiti massimi di rumorosità.

Art. 11: modalità di concessione dell'autorizzazione in deroga – iter semplificato.

Art. 12: modalità di concessione dell'autorizzazione in deroga – iter ordinario.

Art. 13: emergenze.

**Sezione 2:** spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobili, ovvero all'aperto.

Art. 14: definizione.

Art. 15: aree destinate a spettacolo temporaneo - generalità.

Art. 16: localizzazione delle aree.

Art. 17: aree destinate a spettacolo temporaneo - disciplina.

**Art. 18:** aree destinate a spettacolo temporaneo – iter semplificato.

**Art. 19:** aree destinate a spettacolo temporaneo – iter ordinario.

#### **CAPO 2: NORME AMMINISTRATIVE.**

Art. 20: modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

#### TITOLO III: ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.

Art. 21: macchine da giardino.

Art. 22: macchine agricole.

#### TOTOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO.

Art. 23: sanzioni.

Art. 24: revoca autorizzazioni.

#### ALLEGATI AL REGOLAMENTO.

<u>Allegato 1:</u> cantieri edili, stradali e assimilabili: testo da inserire nel caso di attività che non supera i 5 giorni lavorativi (iter semplificato - art. 11).

Allegato 2: cantieri edili, stradali ed assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività di durata superiore a 5 giorni lavorativi fino a 20 giorni lavorativi (iter semplificato – art. 11).

<u>Allegato 3:</u> cantieri edili, stradali ed assimilabili: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento (iter ordinario – art. 12).

Allegato 4: spettacoli temporanei: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento (iter semplificato – art. 18).

<u>Allegato 5:</u> spettacoli temporanei: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento (iter ordinario – art. 19).

#### TITOLO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### ART. 1

#### CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R.T. n° 89/98.
- 2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi decreti di attuazione.
- 3. L'intento del Regolamento è quello di disciplinare i seguenti settori:
  - a) le emissioni acustiche derivate da traffico veicolare, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
  - b) le emissioni acustiche prodotte dall'attività che impiegano sorgenti sonore, disciplinandone il controllo, il contenimento e l'abbattimento;
  - c) le emissioni acustiche prodotte dall'attività provenienti da spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  - d) l'autorizzazione in deroga.

#### ART. 2

#### CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Di seguito si riporta la classificazione acustica del territorio comunale in zone omogenee individuate dal D.P.C.M. del 14.11.1997.

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree d intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le linee di confine tra le classi di acustica sono state individuate tenendo conto della cartografia catastale e del rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale al fine di identificare, i confini particellari ed i residi di ogni singolo edificio, nonché l'esistenza di infrastrutture sia private che pubbliche.

Nel caso in cui la linea di divisione fra classi di acustica intercasse un fabbricato, si deve considerare che l'intero perimetro del fabbricato sia inserito nella classe di acustica superiore. Nel caso in cui la facciata di uno o più edifici costituisca la linea di confine tra due classi acustiche, i vani interni all'edificio che prospettano sulla facciata che costituisce divisione di classe acustica devono essere considerati appartenenti alla classe assegnata all'area prospiciente la facciata medesima.

Sono definiti dalla Legge i valori limite come di seguito riportato.

#### Valori limite di emissione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – art. 2).

Il valore limite di emissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

I valori limite definiti dalla tabella B del DPCM 14/11/1997 sono:

Tabella B. – VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

		Tempi di riferimento					
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno				
		(6.00-22.00)	(22.00-6.00)				
I	Aree particolarmente protette	45	35				
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40				
III	Aree di tipo misto	55	45				
IV	Aree di intensa attività umana	60	50				
V	Aree prevalentemente industriali	65	55				
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65				

#### Valori limite di immissione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – art. 2).

Il valore limite di immissione rappresenta il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore in un ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
- b) Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo

Con riferimento al punto a), i valori limite assoluti di immissione sono definiti dalla tabella C del DPCM 14/11/1997:

Tabella C – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE- Leq in dB(A)

		Tempi di riferimento					
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno				
		(6.00-22.00)	(22.00-6.00)				
I	Aree particolarmente protette	50	40				
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45				
III	Aree di tipo misto	60	50				
IV	Aree di intensa attività umana	65	55				
V	Aree prevalentemente industriali	70	60				
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70				

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture di trasporto e alle sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge 447/95, ed all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, in quanto all'interno di tali fasce sono validi i valori dettati dalle norme vigenti, ovvero dal DPCM n. 142 del 30/03/2004 (traffico veicolare), e dal DPCM n. 459 del 18/11/98 (traffico ferroviario).

All'esterno di tali fasce di pertinenza, le infrastrutture di trasporto devono rispettare i valori limite assoluti di immissione dell'area immediatamente confinante.

All'interno di tali fasce di pertinenza, le sorgenti diverse da quelle di cui sopra, devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C.

Con riferimento al punto b), i valori limite differenziali di immissione sono definiti all'Art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" come la differenza tra il livello equivalente di rumore all'interno degli ambienti abitativi, "rumore ambientale", ed il rumore "residuo" esterno e valgono:

- 5 dB per il periodo diurno;
- 3 dB per il periodo notturno.

#### Tali valori non si applicano:

- 1. nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
- 2. nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
  - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
  - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- 3. alla rumorosità prodotta da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

#### Valori di attenzione (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – art. 2).

E' il valore che individua il potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. Il superamento del valore limite di attenzione rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati "A", riferiti al tempo a lungo termine  $T_L$ , sono individuati all'art. 6 del DPCM 14/11/97, come segue:

- a) se riferiti ad una ora, i valori di cui alla tabella C (valori limite assoluti di immissione), sono aumentati di 10 dB per il periodo diurno (6:00 22:00) e di 5 dB, per il periodo notturno (22:00 6:00)
- b) se relativi ai tempi di riferimento, diurno (6:00 22:00) e notturno (22:00 6:00), i valori di attenzione sono quelli contenuti nella tabella C, cioè "valori limiti assoluti di immissione".

Con il superamento di uno dei due valori a e b, occorre adottare un apposito piano di risanamento previsto dall'art. 7 della Legge 447/95 ad esclusione delle aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, in cui vale il superamento del solo valore previsto dal punto b, ad eccezione delle zone industriali (70 dB (A) sia di giorno che di notte).

I valori di attenzione, riferiti ad un'ora sono riportati nella tabella E, mentre riferiti al tempo di riferimento sono riportati nella tabella F.

Tabella E – VALORI DI ATTENZIONE – Leq in dB(A), riferiti ad 1 ora

		Tempi di riferimento					
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno				
		(6.00-22.00)	(22.00-6.00)				
I	Aree particolarmente protette	60	45				
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50				
Ш	Aree di tipo misto	70	55				
IV	Aree di intensa attività umana	75	60				
V	Aree prevalentemente industriali	80	65				
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75				

Tabella F – VALORI DI ATTENZIONE – Leq in dB(A), riferiti ai tempi di riferimento

		Tempi di riferimento					
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno				
		(6.00-22.00)	(22.00-6.00)				
I	Aree particolarmente protette	50	40				
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45				
Ш	Aree di tipo misto	60	50				
IV	Aree di intensa attività umana	65	55				
V	Aree prevalentemente industriali	70	60				
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70				

Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce di pertinenza delle infrastrutture derivante da traffico ferroviario e stradale.

#### Valori di qualità (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – art. 2).

I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da ottenere nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Essi sono inferiori di 3 dB(A) di quelli contenuti nella tabella C "valori limite assoluti di immissione". Di seguito si riporta la tabella di riferimento.

Tabella G – VALORI DI QUALITA' – Leq in dB(A)

		Tempi di riferimento					
	Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno				
		(6.00-22.00)	(22.00-6.00)				
I	Aree particolarmente protette	47	37				
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42				
III	Aree di tipo misto	57	47				
IV	Aree di intensa attività umana	62	52				
V	Aree prevalentemente industriali	67	57				
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70				

#### Quadro sinottico di comparazione.

Per meglio confrontare le ultime tabelle sopra esposte, si riporta la seguente tabella riassuntiva di confronto:

		Valori limite delle sorgenti sonore (D.P.C.M. 14/11/97) – Leq in dB (A)									
Classi di destinazione		Emissione Immissione		Attenzione				Qualità			
d'uso del territorio		diurno	nott.	diurno	nott.	diurno	nott.	diurno orario	nott. orario	diurno	nott.
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40	50	40	60	45	47	37

II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	55	45	65	50	52	42
III	Aree tipo misto	55	45	60	50	60	50	70	55	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	65	55	75	60	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	70	60	80	65	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70	80	75	70	70

#### ART. 3

#### PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 13 della L.R. n. 89/98, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

#### ART. 4

#### VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico con i criteri indicati dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999 i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
  - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1996;
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lsg. n. 285/1992 e successive modificazioni;
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- titolari di progetti per le quali, con motivata richiesta del Responsabile U.T.C., la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale.

#### - I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

#### ART. 5

#### VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente, o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili è fatto obbligo produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- case di cura e riposo;
- nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità delle opere seguenti:
  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie);
  - discoteche
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione tecnica necessaria deve essere predisposta secondo i criteri indicati dalla D.G.R. n. 788 del 13.07.1999.

#### TITOLO II

#### ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

#### ART. 6

#### DEFINIZIONI

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si consuma in tempi limitati e/o connessa a posizioni variabili nel territorio.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica ha individuato, per lo svolgimento di attività di spettacoli e manifestazioni varie a carattere temporaneo che possono comportare emissioni e immissioni sonore superiori ai valori limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aree:

- nel capoluogo, in prossimità dell'ex ingresso autostradale;
- in frazione di Marginone, in prossimità della Strada Provinciale Mammianese;
- in frazione di Spianate, in prossimità della chiesa;
- in frazione di Badia Pozzeveri, anch'essa in prossimità della chiesa.

Nelle aree dove si dovranno svolgere attività temporanee di cantiere di lavoro o di tipo mobile, e/o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i titolari o aventi titolo, dovranno richiedere apposita autorizzazione secondo le modalità di cui alle norme tecniche che seguono.

Le autorizzazioni per le attività di cui sopra e le attività di cantiere di lavoro a carattere temporaneo o mobile, saranno rilasciate secondo le modalità previste dalla sezione 1, capo 1 del presente Regolamento.

#### CAPO 1

#### NORME TECNICHE

#### Sezione 1

#### CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

#### ART. 7

#### AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – GENERALITA'

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità, definiti dalla Legge 447/95 e dai suoi provvedimenti attuativi qualora lo richiedano particolari esigenze. Il provvedimento di deroga sarà comunque subordinato alla limitazione al minimo del disturbo arrecato a terzi dalle attività temporanee.

Nel caso in cui sussistano i requisiti previsti dall'art. 11, ovvero per attività di durata massima 30 giorni lavorativi che si svolgano nei giorni, con orari e con modalità conformi a quanto agli art. 8 e 9, ed inoltre i lavori siano in aree di classe II,III, IV e V, VI non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura, si applica l'iter semplificato di cui all'art. 11.

Negli altri casi si applica l'iter ordinario di cui all'art. 12.

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro.

Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 12) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.

#### ART. 8

#### IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili, aventi carattere temporaneo stagionale e/o provvisorio, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere posizionate in modo tale da mitigare il più possibile la rumorosità nell'area limitrofa.

Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### ART. 9

#### **ORARI**

L'attivazione di macchine rumorose ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 19:00.

E' fatta salva inoltre la possibilità dell'Ufficio Tecnico di concedere deroghe ai termini di cui sopra in caso di lavori di pubblica utilità che debbano essere portati a compimento con urgenza, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 13.

#### **ART. 10**

#### LIMITI MASSIMI DI RUMOROSITA'

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla Legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee di cui all'art. 8 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di 65 dB(A).

I limiti della deroga sono sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal DM 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.

#### **ART. 11**

MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – ITER SEMPLIFICATO Per le attività lavorative, che non superano i 5 giorni lavorativi, sarà incluso nel testo dell'autorizzazione o concessione (ovvero nella Dichiarazione Inizio Attività, per presa visione) quanto previsto dall'allegato 1 della presente.

Per le attività lavorative che superano i 5 giorni lavorativi fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività, presenti al sig. Sindaco, la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona (iter semplificato):

- 1. una relazione che attesti che i macchinari e le attrezzature tecnologiche utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa nazionale;
- 2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;

- 3. un lista di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- 4. una planimetria dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione maggiormente disturbati

I documenti indicati ai punti 1, 2 e 3, dovranno essere redatti da un tecnico abilitato incaricato dal Committente.

#### **ART. 12**

#### MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA – ITER ORDINARIO

Per le attività lavorative per le quali ai sensi dell'art. 7 debba essere applicato l'iter ordinario, è necessario che il titolare o avente titolo dell'attività, presenti al sig. Sindaco, la seguente documentazione, al fine dell'autorizzazione alla deroga ai valori limite di zona:

- 1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
- 1.1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 1.2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
- 1.3. la durata prevista del cantiere;
- 1.4. se del caso, l'eventuale articolazione temporale delle varie attività del cantiere;
- 1.5. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;
- 2. una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;

I documenti sopra elencati dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

#### **ART. 13**

#### **EMERGENZE**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità delle popolazione, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Sono, in particolare, esonerate dalla presentazione della richiesta in deroga le seguenti ditte o enti, in quanto abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità:

- ACQUE S.p.a. (acquedotto e fognatura);
- AGES S.p.a. (gas);
- SERVIZI ECOLOGICI S.r.l. Montecatini Terme (rifiuti urbani);
- ENEL:

#### • TELECOM Italia;

#### Sezione 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.

#### **ART. 14**

#### **DEFINIZIONE**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.) quando non superino complessivamente le 30 giornate in un anno.

#### **ART. 15**

#### AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO - GENERALITA'

Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dall'art. 16, devono svolgersi in accordo a quanto previsto all'art. 18 del presente regolamento (iter semplificato), qualora non comportino il superamento dei limiti individuati dall'art. 17.

Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione secondo quanto previsto dal successivo art. 19 (iter ordinario).

In ogni caso, il Comune registra le deroghe rilasciate su apposito registro.

Qualora, inoltre, si applichi l'iter ordinario (art. 19) il Comune deve acquisire parere dalla ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzativo.

#### **ART. 16**

#### LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto dall'art. 14 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio. Un elenco di tali aree è riportato all'art. 6.

#### **ART. 17**

#### AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO – DISCIPLINA

L'uso di amplificatori delle sorgenti sonore e di sistemi di diffusione, ovvero qualsiasi attività di intrattenimento potenzialmente disturbante deve avvenire nel rispetto dei seguenti orari:

• Per luna park, parchi giochi e similari dalle ore 9:00 alle ore 24:00

- Per le feste popolari, religiose, politiche o sindacali e comunque per ogni altra manifestazione ricreativa, culturale o di intrattenimento organizzata all'aperto, nel rispetto degli orari previsti nelle singole autorizzazioni e/o comunicazioni di esercizio e comunque con termine non oltre le ore 24:00;
- Per trattenimenti musicali con utilizzo all'aperto di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, nelle fasce orarie 9:00-13:00 e 16:00-24:00;
- Per le aree adibite a spettacolo temporaneo collocate in prossimità di edifici scolastici l'orario di utilizzo deve essere stabilito in modo da risultare diverso dall'orario di fruizione dell'edificio scolastico stesso.

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A), misurati in facciata degli edifici disturbati. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Per i recettori sensibili eventualmente presenti esternamente all'area sono validi i limiti di zona (escluso il valore limite di immissione differenziale). In ogni caso, per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998. Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, ed i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

#### **ART. 18**

#### AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO – ITER SEMPLIFICATO

L'uso delle aree destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 è subordinato alla presentazione di una comunicazione al Comune, contenente la seguente documentazione:

- Una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 17;
- Un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo

#### **ART. 19**

#### AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO – ITER ORDINARIO

Se le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti previsti all'art. 17, ovvero si svolgono in aree diverse da quelle di cui all'art. 16, queste sono sottoposte ad autorizzazione da presentare al sig. Sindaco al fine della deroga ai valori limite di zona, contenente la seguente documentazione:

- 1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
  - a) un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;

- b) una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
- c) la durata prevista della manifestazione;
- d) i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste; I documenti sopra dovranno essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

#### CAPO 2

#### NORME AMMINISTRATIVE

#### **ART. 20**

#### MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti (secondo iter semplificato di cui artt. 11 e 18 del regolamento) necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa. Per l'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nell'ambito con iter ordinario (art. 12 e 19 del regolamento), il legale rappresentante dell'attività dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dalla A.S.L. competente territorialmente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente Regolamento.

#### TITOLO III

#### **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

#### **ART. 21**

#### MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle 19:00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **ART. 22**

#### MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali inerenti la coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 7:00 alle ore 13:00 nei giorni festivi.

#### TITOLO IV

#### SISTEMA SANZIONATORIO

#### **ART. 23**

#### **SANZIONI**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e all'art. 17 della L.R. n. 89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **ART. 24**

#### REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il persistente mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

#### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

#### Allegato 1

#### CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e per lavori in sede stradale o assimilabili, ovvero Dichiarazioni Inizio Attività, per lavori di durata inferiore a 5 giorni lavorativi)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, eccetto il sabato pomeriggio, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 19:00.

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla Legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee di cui all'art. 8 è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di 65 dB(A). I limiti della deroga sono sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal DM 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.